Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 201

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 6 settembre 1946 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 Semestrale L. 900 Trimestrale L. 500 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 Semestrale L. 500 Trimestrale L. 300 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 Semestrale L. 1.500 Un fascicolo Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 agosto 1946, n. 75.

Disposizioni relative al settore lattiero caseario.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Le disposizioni di cui al decreto 12 febbraio 1946 dell'Alto Commissario per l'alimentazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 19 febbraio 1946, hanno valore di legge a decorrere dal 20 febbraio 1946, ferma restando la facoltà dell'Alto Commissario per l'alimentazione di adottare i provvedimenti necessari per l'immissione al consumo del formaggio grana rimasto vincolato ai sensi del decreto predetto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 75. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1946.

Apertura in Caserta, di una dipendenza del Banco di Roma, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dal Banco di Roma, società per azioni con sede in Roma;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco di Roma, società per azioni con sede in Roma, è autorizzato ad aprire una propria dipendenza in Caserta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1946

(2548) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1946.

Nomina di un esperto nella Commissione centrale dell'industria, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, che istituisce presso il Ministero dell'industria e del commercio, la Commissione centrale per l'industria e prevede la istituzione di distinte Sottocommissioni dipendenti;

Visto il decreto Ministeriale 6 giugno 1946, che regola l'ordinamento ed il funzionamento della Commissione e delle Sottocommissioni predette;

Visto il decreto Ministeriale 6 giugno 1946, col quale è stata costituita la Commissione centrale per l'industria, con sede in Roma;

Decreta:

E' chiamato a far parte della Commissione centrale dell'industria, con sede in Roma, in qualità di esperto, il dott. Roberto Dodi.

Roma, addì 19 agosto 1946

(2554) *Il Ministro*: MORANDI

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1946.

Nomina del sig. Murchio Giorgio di Agostino a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Murchio Agostino fu Carlo, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante alle grida il sig. Murchio Giorgio di Agostino;

Visto il relativo atto di procura in data 2 gennaio 1946;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Genova;

Visti i regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222 e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Murchio Giorgio di Agostino, è nominato rappresentante alle grida del sig. Murchio Agostino fu Carlo, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

Roma, addì 19 agosto 1946

(2542) p. *Il Ministro*: PETRILLI

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1946.

Apertura in Polesine Parmense, di un recapito trisettimanale della Cassa di risparmio di Parma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Parma, con sede in Parma;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Parma, con sede in Parma, è autorizzata ad aprire un proprio recapito trisettimanale in Polesine Parmense.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 agosto 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(2546)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1946.

Apertura in Legnano, di una agenzia di città del Credito Legnanese, con sede in Legnano (Milano).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione del l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dal Credito Legnanese, società per azioni con sede in Legnano (Milano);

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Credito Legnanese, società per azioni con sede in Legnano (Milano), è autorizzato ad aprire una propria agenzia di città in Legnano (Milano), rione « oltre stazione » (via Novara).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 agosto 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(2550)

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1946.

Apertura in Mombaruzzo (Asti), di una dipendenza della Banca di Nizza Monferrato, con sede in Nizza Monferrato (Asti).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca di Nizza Monferrato, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Nizza Monferrato (Asti);

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca di Nizza Monferrato, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Nizza Monferrato (Asti), è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Mombaruzzo (Asti).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 agosto 1946

Il Ministro: CORBINO

(2604)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1946.

Apertura in Pellegrino Parmense, di un recapito della Cassa di risparmio di Parma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Parma, ente morale con sede in Parma;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Parma, ente morale con sede in Parma, è autorizzata ad aprire un proprio recapito, con carattere non continuativo, in Pellegrino Parmense (Parma).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 agosto 1946

Il Ministro: CORBINO

(2602)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1946.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Carrara, con sede in Carrara (Apuania).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il provvedimento in data 27 marzo 1945, con il quale il Comitato di Liberazione Nazionale di Apuania ha nominato il prof. Massimiliano Vinchesi commissario straordinario della Cassa di risparmio di Carrara;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione della Cassa di risparmio predetta;

Decreta:

I signori dott. Sergio Cabani e Giuseppe Galleni sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Carrara, ente morale con sede in Carrara (Apuania), per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dal giorno della pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 agosto 1946

Il Ministro: CORBINO

(2597)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1946.

Nomina del presidente e dei vice presidenti della Cassa di risparmio di Livorno.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il provvedimento in data 23 ottobre 1944, con il quale il Comando Militare Alleato ha nominato il dott. Cesare Fremura commissario straordinario della Cassa di risparmio di Livorno;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione della Cassa di risparmio predetta;

Decreta:

Il sig. gr. uff. ammiraglio Armando Del Buono fu Oreste è nominato presidente della Cassa di risparmio di Livorno, ente morale con sede in Livorno, e i signori N. H. comm. Nicola Bertagni fu Giorgio e De Giacomi Marco fu Giuseppe, sono nominati vice presidenti della Cassa medesima, per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 agosto 1946

Il Ministro: CORBINO

(2598)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1946.

Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale e artigiana « N. Colajanni » di Enna.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il provvedimento del Capo del Governo in data 22 marzo 1941, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale e artigiana « N. Colajanni » di Enna e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del sopracitato regio decreto-legge 375;

Visto il provvedimento del cessato Ispettorato del credito in data 21 marzo 1941, con il quale l'avv. Cesare La Marca venne nominato commissario liquidatore della suddetta Cassa;

Considerato che l'avv. La Marca ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il sig. Angelo Restivo è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale e artigiana « N. Colajanni » di Enna, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 agosto 1946

Il Ministro: CORBINO

(2601)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Riassunto delle disposizioni contenute nella circolare n. 5 del 30 agosto 1946 del Comitato interministeriale dei prezzi, riguardante la revisione delle tariffe dei pubblici servizi (energia elettrica e acquedotti) e delle tariffe dei Magazzini generali.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, in base alle facoltà ad esso concesso con decreto legislativo luogotenenziale del 19 ottobre 1944, n. 347 e successive modificazioni, con circolare n. 5/3900 del 30 agosto 1946, ha emanato le seguenti norme:

REVISIONE TARIFFE DEI PUBBLICI SERVIZI

A parziale modifica delle norme concernenti la disciplina dei prezzi dei pubblici servizi, di cui al punto 7) della circolare di questo Comitato n. 2, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 26 aprile 1945, ed al punto 2) della successiva circolare n. 4 in data 27 marzo 1946, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1946, si autorizzano i Comitati provinciali dei prezzi a consentire a favore delle aziende che esplicano la loro attività nell'ambito di una sola provincia la revisione delle tariffe dei pubblici servizi in misura non superiore a quella appresso indicata rispetto alle tariffe o ai prezzi bloccati nel 1942.

Energia elettrica: Aumenti fino al 450% per i prezzi e le tariffe; aumento del 200% sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Restano immutate per ora le disposizioni per le Provincie del nord contenute nella deliberazione n. 3 del 16 settembre 1945 del Comitato prezzi Alta Italia.

Acqua: Aumenti per i prezzi e le tariffe: fino al 300% per gli acquedotti con impianti a gravitazione; fino al 375% per quelli con impianti ad innalzamento.

Aumento del 200% sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Si confermano le altre disposizioni contenute nelle precedenti circolari.

Prezzi bloccati nel 1942.

Per la concessione degli aumenti sulle tariffe o sui prezzi dei pubblici servizi viene fatto riferimento alle tariffe o ai prezzi bloccati nel 1942. Detto riferimento è in relazione alla disposizione contenuta nel decreto-legge 12 marzo 1941, n. 142, con la quale è stato riconosciuto all'utente il diritto alla proroga dei contratti alle condizioni vigenti all'entrata in vigore del suddetto decreto.

Pertanto, nel caso che i contratti prorogati siano stati successivamente modificati in relazione a nuove condizioni di forniture, come pure nel caso di contratti stipulati dopo la legge sulla proroga, la percentuale di aumento concessa dovrà in ogni caso essere riferita alle tariffe e ai prezzi bloccati nel 1942 per forniture corrispondenti alle nuove condizioni contrattuali.

Sovraprezzo termico per le aziende elettriche esercenti nelle isole (Sardegna, Sicilia ed altre isole minori).

A seguito degli accordi intervenuti con le associazioni delle imprese elettriche, è stato deciso che l'aumento intervenuto dal 1942 in poi sul costo dei combustibili (solidi e liquidi) destinati alla produzione di energia termica nelle aziende elettriche esercenti la loro attività nelle isole (Sardegna, Sicilia ed altre isole minori) viene assunto da tutte le aziende elettriche.

Pertanto nella valutazione degli aumenti da concedere alle aziende esercenti le industrie elettriche nelle isole non si dovrà tenere più conto a decorrere dal 1° luglio 1946 dell'aumento intervenuto nel costo dei combustibili rispetto al 1942.

Le aziende interessate si rivolgeranno per il rimborso di tale onere alle Associazioni di categoria.

TARIFFE MAGAZZINI GENERALI

A completamento delle disposizioni contenute nella circolare n. 3 del 17 agosto 1945, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 1° settembre 1945, i Comitati provinciali dei prezzi sono altresì autorizzati a decidere per tutte le altre tariffe dei Magazzini generali, in base alle eventuali richieste di revisione che ad essi saranno inviate, con concrete proposte, dalle Camere di commercio, industria e agricoltura, le quali provvederanno poi a comunicare al Ministero dell'industria e del commercio, le decisioni adottate dai Comitati provinciali dei prezzi per la emanazione del relativo provvedimento.

(2655)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro

(2ª *pubblicazione*) Avviso n. 90.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed articolo 16 decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5 % 1950 n. 223, serie 27ª di L. 50.000 capitale nominale; n. 197, serie 38ª, di L. 5000 capitale nominale; n. 149, serie 31ª, di L. 10.000 capitale nominale, intestati a Trotti Elena Maria di Bartolomeo, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Genova, col pagamento degli interessi in Genova.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 26 giugno 1946

(1916) *Il direttore generale*: CONTI

(2ª *pubblicazione*) Avviso n. 91.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed articolo 16 decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5 % 1950 nn. 515 516 517 518, serie 2ª, ciascuno di L. 2000 capitale nominale, intestati rispettivamente a De Stefano Matelda, Gabriella, Marcello, Graziella, minori sotto la patria potestà della madre Slerca Margherita fu Francesco, ved. De Stefano, domiciliata in Arpino (Frosinone), col pagamento degli interessi in Frosinone

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano presentate opposizioni ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome dei suddetti titolari.

Roma, addì 26 giugno 1946

(1917) *Il direttore generale*: CONTI

(2ª *pubblicazione*) Avviso n. 92.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro 5 % 1951, serie 41, n. 259, di L. 50.000 capitale nominale, intestato a Liotta Filippo di Carmelo, domiciliato in Palermo, ipotecato, col pagamento degli interessi in Palermo.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi otto mesi, dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 26 giugno 1946

(1918) *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 1.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. Red. 3,50%	359544	21 —	Battezzati Pierino fu Carlo, dom. a Frassineto Po (Alessandria).	Battezzati Pierino fu Carlo, *minore sotto la patria potestà della madre Zavattaro Angela ved. Battezzati Carlo*, ecc., come contro.
Cons. 3 50 % (1906)	295384	70 —	Lucchesini *Silvio* di Giuseppe, dom. a Fordinovo (Massa), ipotecato.	Lucchesini *Cosimo Silvio Amedeo Mario* di Giuseppe, ecc., come contro.
Rend. 5 %	10314	700 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	196189	570 —	Palmieri Xenia fu Aurelio e fu Colangeli *Luisa*, minore, sotto la tutela di Colangeli Arnaldo fu Raffaello, dom. a Roma.	Palmieri Xenia fu Aurelio e fu Colangeli *Adalgisa*, ecc., come contro.
Cons. 3 50 % (1906)	192101	35 —	*Bricarella Giovanna* fu Tommaso, nubile, dom. in Torino.	*Bricarello Maria Giovanna*, ecc., come contro.
B. T. 1949 Serie E	320	Capitale 5000 —	*Trabucchelli* Graziella fu Silvio, minore, sotto la curatela speciale di *Trabucchelli* Lucia fu Ugo maritata Benstein, dom. a Milano.	*Trabuchelli* Graziella fu Silvio, minore, sotto la curatela speciale di *Trabuchelli* Lucia, ecc., come contro.
Id. Serie G	157	4500 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3 50 % (1906)	294534	1750 —	Stratta *Irene* e Giacomo di Francesco, minori, sotto la patria potestà del padre, e prole nascitura da quest'ultimo, dom. a Torino, vincolata di usufrutto.	Stratta *Paolina - Filippina Irene* e Giacomo di Francesco, minori, ecc. come contro.
Id.	602129	371 —	Stratta *Irene* fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Fiore Clotilde fu Giacomo ved. Stratta, dom. a Torino, con vincolo di usufrutto.	Stratta *Paolina Filippina Irene* fu Francesco, minore, ecc., come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 13 agosto 1946

Il direttore generale: CONTI

(2451)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Ammortamento delle obbligazioni dell'autostrada Milano-Bergamo

Si notifica che nel giorno di mercoledì 25 settembre 1946, in Roma, alle ore 10, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala al piano terreno, aperta al pubblico, si procederà alle operazioni sottoindicate:

a) riscontro e annullamento di 491 titoli comprendenti 1808 obbligazioni emesse dalla Società anonima bergamasca per la costruzione e l'esercizio di autovie, con sede in Bergamo, e assunte dallo Stato, in forza della convenzione approvata col regio decreto-legge 12 maggio 1938 n. 804, e, precisamente, di 4 titoli da 25 obbligazioni, 57 da 10 obbligazioni, 177 da 5 obbligazioni e 253 da una obbligazione, per il capitale nominale complessivo di L. 904.000, acquistati sul mercato, a norma dell'art. 6 del decreto Ministeriale 31 dicembre 1938 (*Gazzetta Ufficiale* 13 gennaio 1939, n. 10) in conto delle quote di ammortamento fissate per le scadenze 1° gennaio 1946 e 1° gennaio 1947 dal piano di ammortamento allegato al decreto stesso;

b) eliminazione, dalle urne, delle schede corrispondenti agli anzidetti titoli (art. 8 decreto Ministeriale citato);

c) sorteggio, a norma dell'art. 7 del ripetuto decreto, a complemento dei quantitativi di titoli stabiliti dal piano di ammortamento, di 118 titoli, in rappresentanza di 559 obbligazioni, e, precisamente, di 18 titoli da 25 obbligazioni; di un titolo da 10 obbligazioni e di 99 titoli da una obbligazione, per il capitale nominale complessivo di L. 279.500.

L'annullamento delle obbligazioni indicate alla lettera *a*), acquistate sul mercato e presentate dalla Banca nazionale del lavoro ai termini della convenzione in data 29 dicembre 1938, verrà effettuato nel luogo stesso del sorteggio.

Roma, addì 2 settembre 1946

Il direttore generale: CONTI

(2665)

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

DIREZIONE GENERALE DEI PERSONALI CIVILI E AFFARI GENERALI

Concorso per titoli a diciotto posti di uditore giudiziario militare (gruppo A)

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, concernente modificazioni all'ordinamento della Giustizia militare;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2903, che stabilisce le norme di attuazione del regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, ed apporta nuove disposizioni sull'ordinamento giudiziario militare;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, relativo al nuovo ordinamento della Giustizia militare, convertito nella legge 18 giugno 1931, n. 919, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1923, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 14 giugno 1940, n. 1025, sui requisiti militari per l'ammissione a concorsi ad impieghi civili nell'Amministrazione della guerra;

Visto il decreto Ministeriale 10 ottobre 1940, col quale sono state stabilite le modalità per l'accertamento dei requisiti militari per la ammissione a concorsi ad impieghi civili nell'Amministrazione della guerra;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente disposizioni a favore degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente norme a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa Orientale delle provvidenze a favore degli invalidi e degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa Orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti della guerra 1940-43 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 647, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, recante norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto Ministeriale 15 aprile 1942, col quale furono accantonati a norma dell'art. 5 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, numero otto dei sedici posti di uditore giudiziario militare messi a concorso col decreto Ministeriale 1° agosto 1941;

Considerato che nel ruolo della magistratura militare, tenuto conto degli otto posti accantonati col citato decreto Ministeriale 15 aprile 1942, vi sono trentasei posti vacanti;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 67805/12106.2.9.2./1.3.1 in data 10 maggio 1946;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a diciotto posti di uditore giudiziario militare (gruppo *A*). Al detto concorso possono prendere parte soltanto i magistrati ordinari.

Sono accantonati a favore di coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, altrettanti posti in aggiunta a quelli ai medesimi in precedenza riservati.

Per l'ammissione al concorso è necessario che gli aspiranti oltre al possesso degli altri requisiti prescritti siano stati dichiarati abili al servizio militare, lo abbiano prestato ed abbiano raggiunto il grado di ufficiale di complemento, ovvero abbiano la idoneità fisica richiesta per la nomina ad ufficiale di complemento.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo di L. 12 e corredate dei documenti indicati nel successivo art. 3, dovranno pervenire al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali - Ufficio del personale civile) entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1) cognome, nome, paternità, luogo di nascita e loro preciso recapito;

2) i documenti annessi alle domande stesse.

I candidati che si trovino alle armi dovranno altresì indicare il recapito della loro abituale residenza civile anteriormente alla chiamata alle armi.

Si avverte che non saranno in alcun modo prese in considerazione le domande che, entro il termine sopraindicato, non dovessero pervenire corredate di tutti indistintamente i documenti prescritti e che non è per alcun motivo consentito ai concorrenti di far riserva di presentare alcuni dei cennati documenti oltre il termine di trenta giorni sopraindicato.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato ad eccezione del titolo di studio originale.

Art. 3.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo di L. 16 debitamente legalizzato;

2) certificato medico, su carta da bollo di L. 8, rilasciato:

a) per i concorrenti che rivestono il grado di ufficiale, da un ufficiale medico in servizio nelle Forze armate dello Stato o dal dirigente il servizio sanitario di un ente delle dette Forze armate, comprovante che i concorrenti sono di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio. La firma dell'ufficiale medico o del dirigente il servizio sanitario che ha rilasciato il certificato deve essere autenticata dall'autorità militare da cui essi dipendono;

b) per i concorrenti che non rivestano il grado di ufficiale di complemento, da un ufficiale medico dell'Esercito in servizio permanente di grado non inferiore a capitano, comprovante che i concorrenti stessi hanno l'idoneità fisica richiesta per la nomina ad ufficiale di complemento. La firma dell'ufficiale medico che ha rilasciato il certificato deve essere autenticata dall'autorità militare da cui egli dipende. Da tale autenticazione dovranno altresì risultare il grado e la categoria cui appartiene l'ufficiale medico.

Sono in ogni caso, dispensati dal produrre il certificato medico, gli invalidi di guerra i quali però, a norma dell'articolo 30 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria presso un ospedale militare da uno speciale collegio medico, a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra.

3) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotate dalle eventuali benemerenze di guerra, munita della marca da bollo di L. 16, annullata dall'Ufficio del registro.

Gli ex combattenti presenteranno inoltre, la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni, rilasciata dalle competenti autorità militari.

Coloro che, pur avendo concorso alla leva, non hanno ancora prestato servizio militare debbono presentare, se siano stati dichiarati idonei, copia del foglio matricolare; se siano stati invece riformati o mandati rivedibili, debbono produrre il certificato dell'esito di leva da rilasciarsi dal commissario di leva.

Gli invalidi di guerra dovranno, agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o del certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), o in mancanza, anche mediante attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale attestazione dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa.

Gli orfani dei caduti in guerra e i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato (su carta da bollo da L. 8) rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 a nome del padre del candidato, oppure con un certificato su carta da bollo da L. 8, del sindaco del Comune di abituale residenza e debitamente legalizzato.

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, dovranno esibire apposito documento rilasciato dalle competenti autorità;

4) copia dello stato matricolare (servizi civili) rilasciato dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende, munita della prescritta marca da bollo da L. 16 debitamente annullata;

5) stato di famiglia su carta da bollo da L. 8, rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza dell'aspirante, debitamente legalizzato. Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole;

6) titoli e pubblicazioni di cui l'aspirante è in possesso e che desidera esibire, con speciale riguardo a quelli concernenti studi speciali da esso compiuti ed il servizio da esso prestato negli uffici giudiziari.

Il certificato medico, lo stato di famiglia e la copia dello stato matricolare (servizi civili), rilasciata dall'Amministrazione da cui l'aspirante dipende, dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Art. 4.

A norma dell'art. 24 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2903, e prima che la Commissione incaricata dell'espletamento del concorso inizi i suoi lavori, saranno dal Ministero della guerra richiesti a quello di grazia e giustizia i rapporti informativi sul servizio prestato dai concorrenti presso gli uffici giudiziari ordinari, quando però si tratti di magistrati che non abbiano conseguita la nomina a vice pretore, in conformità dell'art. 2 della legge 17 aprile 1930, n. 421.

Art. 5.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 6.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice e verrà pure designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 7.

La valutazione dei titoli posseduti dai singoli concorrenti sarà fatta mediante coefficienti numerici. All'uopo ciascun componente la Commissione disporrà di dieci punti per ognuno dei concorrenti. La somma dei punti attribuiti ad ogni concorrente sarà divisa per tre e la media risultante rappresenterà il punto ottenuto da ciascun concorrente. L'idoneità non si intenderà conseguita se il candidato non ottenga almeno sette decimi.

La graduatoria dei concorrenti che abbiano conseguita la idoneità sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati. Saranno dichiarati vincitori i candidati che avranno ottenuto il maggior numero dei punti.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modifiche.

Art. 8.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

Art. 9.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti dichiarati idonei.

La graduatoria dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel « Giornale militare ufficiale » nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti in esperimento per un periodo non inferiore a sei mesi, e non superiore ad un anno, col grado di uditore giudiziario militare (grado 10). Trascorso il periodo di esperimento, se riconosciuti idonei, saranno nominati sostituti procuratori militari o giudici istruttori di 3ª classe (grado 9°).

Se allo scadere del periodo di esperimento i vincitori fossero invece, a giudizio della Commissione del personale, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina a sostituti procuratori militari o giudici istruttori di 3ª classe, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno.

Se i vincitori del concorso abbiano prestato servizio presso gli uffici giudiziari per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi, saranno dispensati dal periodo di esperimento e saranno senz'altro nominati sostituti procuratori militari o giudici istruttori di 3ª classe.

Art. 11.

Ai vincitori del concorso assunti in prova a termine dell'articolo precedente sarà corrisposta durante il periodo di prova la metà degli assegni del grado di sostituto procuratore militare o giudice istruttore di 3ª classe (grado 9°, gruppo *A*), oltre l'indennità di carovita e, per coloro che vi abbiano diritto, le relative quote complementari previste dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 8 luglio 1946

Il Ministro: BROSIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1946
Registro Guerra n. 11, foglio n. 396. — VENTORINO

(2646)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.